GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Art. 47

Rinunzia all'assegnazione alle segreterie delle commissioni tributarie provinciali e regionali

I dirigenti, il personale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale o equiparata e di direttore di divisione o equiparate e gli impiegati delle qualifiche funzionali, di ruolo e non di ruolo, compresi quelli provenienti dalle abolite imposte di consumo e quelli degli enti soppressi di cui al ruolo speciale istituito presso il Ministero delle finanze, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso le segreterie delle commissioni tributarie, hanno facolta' di rinunciare, entro e non oltre trenta giorni dalla stessa data, a prestare servizio presso le commissioni tributarie provinciali e regionali. Il personale, che si e' avvalso della facolta' di cui al comma 1, continuta a prestare servizio presso gli uffici delle segreterie delle commissioni tributarie provinciali e regionali fino a quando i posti non saranno coperti con personale di corrispondente qualifica del contingente di cui all'art. 32.

Versione in vigore dal 15 gennaio 1993, non più in vigore dal 27 marzo 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Giurisdizione tributaria
Estremi	Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545
Capo	VI — Disposizioni finali e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/giurisdizione-tributaria/art-47-rinunzia-all-assegnazione-alle-segreterie-delle-commissioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it